REGOLAMENTO (CEE) N. 437/70 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 1970

che completa il regolamento n. 175/67/CEE per quanto concerne le regole generali di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 436/70 del Consiglio, del 6 marzo 1970, ha creato la possibilità di fissare anticipatamente le restituzioni all'esportazione ;

considerando che occorre pertanto completare il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle uova, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di fissazione del loro importo (3), con regole generali concernenti la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione ;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni è necessaria soltanto in alcuni casi ; che è quindi opportuno decidere dell'uso di questa facoltà secondo la procedura dell'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE ;

considerando che la possibilità di fissare anticipatamente le restituzioni impone misure che assicurino in ciascun caso la realizzazione delle esportazioni in conformità della domanda presentata ; che a questo fine è opportuno che ciascun richiedente riceva un certificato che preveda la realizzazione delle esportazioni durante un periodo determinato ;

considerando che per evitare abusi è opportuno condizionare il rilascio del suddetto certificato alla constituzione di un deposito cauzionale, che resta acquisito se l'esportazione non è stata realizzata durante il periodo di validità del certificato stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento n. 175/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

1. L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione nonché l'importo di tale restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

2. La restituzione è quella in vigore il giorno dell'esportazione.

3. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 b), del regolamento n. 122/67/CEE, modificato su questo punto dal regolamento (CEE) n. 830/68 (4), può essere deciso che la restituzione sia fissata, su richiesta, anticipatamente. In tal caso, la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda del certificato di cui all'articolo 5 *bis* è applicata a una esportazione da realizzare durante il periodo di validità di detto certificato. »

Articolo 2

Il seguente articolo 5 *bis* è inserito nel regolamento n. 175/67/CEE :

« *Articolo 5 bis*

1. La concessione della restituzione alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è subordinata alla presentazione di un certificato di fissazione ancitipata che gli Stati membri rilasciano all'interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

I certificati di fissazione anticipata sono valevoli per le esportazioni effettuate in partenza dalla Comunità a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di votazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e, al più tardi, a decorrere dal 1° luglio 1970. Fino a tale data, detti certificati sono valevoli solo per le esportazioni effettuate in partenza dallo Stato membro che li ha rilasciati.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.
(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.

2. Il rilascio del certificato di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di effettuare le esportazioni in questione durante il periodo di validità del certificato e che resta del tutto o in parte acquisito se, durante tale periodo, le esportazioni non sono state effettuate o sono state effettuate solo in parte. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 6 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL